



*Al Ministro dell' università e della ricerca*

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed, in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 8 gennaio 2021, prot. n. 8, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b) e 3, comma 1, lettera a);
- VISTO il d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme



## *Al Ministro dell' università e della ricerca*

*concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;*

- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a);
- VISTA la potenziale offerta formativa comunicata da parte di ciascun ateneo per l'anno accademico 2021/2022;
- VISTA la nota prot. n. 12149 del 26 aprile 2021 del Ministero dell'istruzione – Direzione generale per il personale scolastico relativa al fabbisogno complessivo di personale afferente alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 giugno 2021 (prot. n. 724) che definisce le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria per l'a.a. 2021/2022;
- RITENUTO di determinare, per l'anno accademico 2021/2022 la programmazione a livello nazionale dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. Per l'anno accademico 2021/2022, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono definiti in numero di 7.884 posti per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 citata in premessa, e ripartiti tra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.



*Al Ministro dell' università e della ricerca*

**Articolo 2**

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 citata in premessa in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*